

Richiesta di apertura di un conto di libero passaggio

Compilare in stampatello. Tutte le denominazioni utilizzate nel presente modulo si riferiscono a entrambi i sessi.

Cliente/intestatario

Signor Signora N. AVS/N. d'assicurazione sociale _____
Cognome _____ Nome _____
Via, n. _____ NPA _____ Luogo _____
Stato civile _____ Data di nascita _____
Nazionalità _____
Lingua di corrispondenza te fr it in Telefono _____
Sono già cliente di PostFinance: numero del conto _____

Istituto di previdenza precedente (cassa pensioni/fondazione di libero passaggio)

Denominazione/Nome _____
Numero di telefono _____

Firma dell'intestatario della previdenza

Regolamento della fondazione

Il contraente incarica la fondazione d'investire presso PostFinance i suoi averi di libero passaggio e la autorizza a scambiare con PostFinance SA tutti i dati necessari alla gestione del conto e all'assistenza. Il contraente conferma di aver preso conoscenza del regolamento allegato. Sottoscrivendo la presente richiesta di apertura, riconosce come vincolante il contenuto del regolamento stesso. L'intestatario della previdenza prende atto che per la gestione del conto di libero passaggio viene applicata una tassa trimestrale di CHF 9.00.

Limitazioni alla vendita

Le persone considerate U.S. Person (nazionalità, residenza o obbligo fiscale negli Stati Uniti) possono aprire un conto di libero passaggio solo se sono domiciliate in Svizzera.

Identificazione

Se non è ancora identificato presso PostFinance, si rivolga ai fini dell'identificazione a un ufficio postale o a una filiale PostFinance munito della presente richiesta di apertura e di un documento d'identità valido (passaporto, carta d'identità).


Luogo _____
Data _____ Firma dell'intestatario della previdenza _____

Inviare

La 1ª pagina: a PostFinance SA, Operations Center, 3040 Berna
(Allegare, se disponibile, una copia del conteggio d'uscita).

La 2ª pagina: al suo istituto di previdenza precedente (cassa pensioni/fondazione di libero passaggio).
(In tal modo viene conferito il mandato di trasferimento della prestazione di libero passaggio. Il conto di libero passaggio viene aperto solo dopo che il suo precedente istituto di previdenza ha eseguito il trasferimento della prestazione di libero passaggio e questa è contabile sul conto 46-7846-0/IBAN CH14 0900 0000 4600 7846 0 della Rendita Fondazione di libero passaggio).

Compilato da PostFinance

_____	Servizio sottoscrivente	_____	_____	
Numero base clientela		Codice di luogo	Numero personale	Bollo a data



Ordine per l'istituto di previdenza precedente

Ordine per l'istituto di previdenza precedente (cassa pensioni/fondazione di libero passaggio)

Vogliate versare il mio avere di libero passaggio sul conto postale della Rendita Fondazione di libero passaggio indicato di seguito.

Conto postale 46-7846-0/IBAN CH14 0900 0000 4600 7846 0

intestato alla Rendita Fondazione di libero passaggio

Avvertenza per il pagamento: nel campo «Numero di conto del beneficiario finale» è assolutamente necessario indicare il numero AVS/numero d'assicurazione sociale del relativo intestatario della previdenza.

Cliente/intestatario

Signor Signora N. AVS/N. d'assicurazione sociale _____

Cognome _____ Nome _____

Via, n. _____ NPA _____ Luogo _____

Stato civile _____ Data di nascita _____

Nazionalità _____

Lingua di corrispondenza te fr it in Telefono _____

Sono già cliente di PostFinance: numero del conto _____

Istituto di previdenza precedente (cassa pensioni/fondazione di libero passaggio)

Denominazione/Nome _____

Numero di telefono _____

Versamento (compilato dell'istituto di previdenza precedente)

Importo totale	CHF	_____
di cui avere di vecchiaia LPP	CHF	_____
parte costituita in pegno per la proprietà abitativa	CHF	_____
di cui avere di vecchiaia in data di matrimonio o unione domestica registrata	CHF	_____
di cui avere di vecchiaia all'età di 50 anni	CHF	_____

Nel caso venga allegata una copia del conteggio di libero passaggio, questi dati non sono necessari.

Luogo _____ Bollo e firma del precedente istituto di _____

Data _____ previdenza _____

Firma dell'intestatario della previdenza

Il contraente conferma di aver preso conoscenza del regolamento allegato. Sottoscrivendo la presente richiesta di apertura, riconosce come vincolante il contenuto del regolamento stesso.

Luogo _____

Data _____ Firma dell'intestatario della previdenza _____

Inviare

Questa pagina (pagina 2) va inviata con urgenza all'istituto di previdenza precedente (cassa pensioni/fondazione di libero passaggio). In tal modo viene conferito il mandato di trasferimento della prestazione di libero passaggio. Il conto di libero passaggio viene aperto solo dopo che il suo precedente istituto di previdenza ha eseguito il trasferimento della prestazione di libero passaggio sul conto della Rendita Fondazione di libero passaggio sopra indicato.



Regolamento per il conto di libero passaggio

Annotazioni

Il termine «contraente» utilizzato nel presente regolamento designa persone di entrambi i sessi. Si è ritenuto opportuno usare solo la forma maschile per facilitare la lettura del documento.

Ai sensi della Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali il partner è parificato al coniuge.

1 Scopo

Il conto di libero passaggio si prefigge lo scopo di mantenere e proseguire la copertura previdenziale acquisita nell'ambito della previdenza professionale.

I fondamenti giuridici su cui si basa il regolamento sono la Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1993 (LFLP) e l'Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 3 ottobre 1994 (OLP).

2. Tipi di conto e investimento patrimoniale

a) Conto di libero passaggio sotto forma di risparmio puro

La Rendita Fondazione di libero passaggio (di seguito denominata Fondazione) gestisce per ogni contraente un conto di libero passaggio sotto forma di risparmio puro. Nel caso del conto di libero passaggio sotto forma di risparmio puro, il Consiglio di Fondazione stabilisce presso quali istituti finanziari può essere investito l'aver di libero passaggio trasferito. L'ammontare del capitale previdenziale corrisponde all'aver di libero passaggio trasferito, inclusi gli interessi accreditati annualmente al conto al 31 dicembre. Il tasso d'interesse viene stabilito dall'istituto finanziario e adattato continuamente alle condizioni vigenti sul mercato. Gli averi investiti presso una banca sono considerati depositi a risparmio ai sensi dell'art. 19 OLP e godono del privilegio accordato ai depositi a risparmio ai sensi della Legge svizzera sulle banche.

La scelta dell'istituto finanziario che lo gestisce avviene tramite il modulo «Richiesta d'apertura di un conto di libero passaggio». Qualora il contraente non specifichi la propria scelta, alla Fondazione spetterà il compito di scegliere la soluzione che rispetti la continuità della soluzione previdenziale precedente. Tale soluzione sarà poi comunicata al contraente insieme al tasso d'interesse attualmente applicato. La Fondazione è autorizzata a scambiare con le parti contrattualmente vincolate (banche, assicurazioni, istituti finanziari e amministrazione), i dati rilevanti relativi alla gestione sia dei conti che dei clienti. La Fondazione e i partner di cooperazione possono utilizzare tali dati per l'assistenza e la consulenza ai clienti, per attività di mercato e per fini statistici.

La Fondazione garantisce che tutti i contraenti che hanno scelto la stessa soluzione godano di pari trattamento. In particolare si accerta che per ciascun contraente vengano rispettate le condizioni concordate con gli istituti finanziari vincolati da contratto e le relative prescrizioni di legge in vigore.

b) Conto di libero passaggio sotto forma di risparmio vincolato a investimenti (risparmio su titoli)

Il contraente può integrare il risparmio su titoli nel conto di libero passaggio sotto forma di risparmio puro. Una parte o l'insieme del capitale previdenziale viene investito in uno o più gruppi o fondi d'investimento conformi all'OPP 2. Il Consiglio di Fondazione stabilisce in quali prodotti d'investimento (strategie) conformi all'OPP 2 possono essere effettuati investimenti, per quanto e nella misura in cui l'istituto finanziario scelto per la gestione del conto garantisca la consulenza per tali prodotti e abbia stipulato un'apposita convenzione con la Fondazione a tale proposito. Su incarico e a favore del contraente, la Fondazione acquista o vende il rispettivo numero di diritti o quote del gruppo o fondo d'investimento selezionato. L'importo di acquisto o di vendita viene rispettivamente addebitato o accreditato al conto di libero passaggio sotto forma di risparmio puro. I prezzi di acquisto e di vendita dei diritti o delle quote corrispondono ai prezzi di emissione e di riscatto dei prodotti d'investimento. L'ammontare del capitale previdenziale equivale al valore attuale dell'investimento. Non sussiste alcun diritto alla remunerazione e alla conservazione del valore del capitale. Il rischio d'investimento è a carico del contraente.

Il contraente è consapevole che l'investimento in titoli può comportare

anche perdite di corso che egli deve sostenere in proprio. La Fondazione declina qualsiasi responsabilità al riguardo.

Le esatte disposizioni e modalità sono definite nell'apposito modulo «Ordine di apertura di un deposito di libero passaggio e/o di acquisto/vendita di prodotti d'investimento».

c) Disposizioni

Il patrimonio della Fondazione viene gestito conformemente al regolamento d'investimento e ai principi legali dell'Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OLP). Le persone incaricate dell'investimento patrimoniale devono garantire un'attività impeccabile.

3 Versamenti di capitale

Il precedente istituto di previdenza professionale o di libero passaggio trasferisce la prestazione di libero passaggio al conto centrale della Fondazione. La Fondazione registra la prestazione sul conto del contraente. Ulteriori versamenti sul conto sono consentiti solo se si tratta di prestazioni di uscita da un istituto di previdenza o di capitali provenienti da un altro istituto di libero passaggio. I capitali previdenziali versati indebitamente vengono restituiti all'istituto di previdenza precedente.

Il contraente può effettuare versamenti a titolo personale unicamente se si tratta di rimborsi in seguito a prelievi anticipati o a realizzazioni del pegno effettuati nell'ambito della promozione della proprietà abitativa (art. 30d LPP).

4 Obbligo d'informazione

Dopo l'apertura del conto di libero passaggio e l'acquisto dei titoli il contraente riceve una conferma e nel gennaio dell'anno successivo un riepilogo al 31 dicembre sul conto di libero passaggio e/o sul deposito.

Se per colpa del contraente tali documenti e/o i dati ivi contenuti entrano in possesso di terzi non autorizzati e di conseguenza viene effettuato un falso versamento di prestazioni, la Fondazione risponde solo in caso di colpa grave o intenzione.

Il contraente deve comunicare alla Fondazione ogni cambiamento di indirizzo, nome e stato civile. Se il contraente è sposato, deve comunicare alla Fondazione la data del matrimonio. La Fondazione declina qualsiasi responsabilità per le conseguenze dovute a comunicazioni lacunose, tardive o inesatte dell'indirizzo o dei dati personali. Le comunicazioni trasmesse dalla Fondazione all'ultimo indirizzo comunicato dal contraente sono considerate come giuridicamente avvenute.

Le modifiche del nome e dell'indirizzo devono essere comunicate per iscritto alla Fondazione. Inoltre, le modifiche del nome o dello stato civile devono essere corredate di un documento ufficiale.

La Fondazione notifica all'Ufficio centrale del 2o pilastro i contraenti con cui non è più in contatto. Gli averi di libero passaggio dimenticati vengono versati al fondo di garanzia 10 anni dopo dall'età ordinaria di pensionamento.

5 Corrispondenza del contraente

Il contraente deve inviare la sua corrispondenza direttamente alla Fondazione.

6 Prestazione di vecchiaia

Il contraente è il beneficiario della prestazione di vecchiaia. Di norma le prestazioni di vecchiaia sono versate al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento LPP.

Esse possono essere erogate al più presto cinque anni prima o al più tardi cinque anni dopo questa data. Tramite l'apposito modulo il contraente deve richiedere per iscritto alla Fondazione il versamento della prestazione di vecchiaia.

La prestazione di vecchiaia può essere versata anticipatamente al contraente qualora questi percepisca una rendita intera d'invalidità dall'Assicurazione invalidità (AI).

7 Prestazione in caso di decesso

Se il contraente muore prima che giunga a scadenza la prestazione di vecchiaia, il capitale di libero passaggio è considerato capitale in caso di



decesso e viene versato ai beneficiari secondo il seguente ordine di priorità:

- a) al coniuge superstite e, qualora abbiano diritto ai sensi della LPP alla prestazione per superstiti, agli orfani, agli affiliati ed eventualmente al coniuge divorziato; in assenza di tali beneficiari
- b) alle persone fisiche assistite in misura considerevole dal contraente o alla persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; in assenza di tali beneficiari
- c) ai figli che ai sensi della LPP non hanno diritto alle prestazioni per superstiti; in assenza di tali beneficiari
- d) ai genitori; in assenza di tali beneficiari
- e) ai fratelli ed alle sorelle; in assenza di tali beneficiari
- f) ai rimanenti eredi legittimi con l'esclusione dell'ente pubblico.

Il contraente ha il diritto di specificare i diritti dei singoli beneficiari e di ampliare la cerchia delle persone menzionate al punto a) con quelle figuranti al punto b). Egli ha inoltre facoltà di modificare l'ordine dei beneficiari di cui ai punti c), d) ed e).

Se i diritti dei beneficiari non vengono meglio precisati, la suddivisione viene fatta in parti uguali tra i diversi beneficiari della stessa categoria.

8 Versamento dell' avere di libero passaggio

Il versamento dell' avere di libero passaggio ad un istituto di previdenza o di libero passaggio è consentito in qualsiasi momento. I versamenti parziali sono consentiti solo se sono destinati all' acquisto di prestazioni presso un istituto di previdenza.

L' avere di libero passaggio può essere trasferito al massimo ad un' altra istituzione di libero passaggio.

9 Versamento anticipato in contanti

Il versamento anticipato in contanti è consentito se

- a) il saldo presente sul conto di libero passaggio è inferiore alla somma di un intero contributo annuo del contraente nel precedente rapporto di previdenza;
- b) il contraente lascia definitivamente l' area economica costituita da Svizzera e Liechtenstein. In caso di partenza definitiva dalla Svizzera il versamento in contanti dell' avere LPP, vale a dire della parte obbligatoria, non è più possibile se il contraente continua a essere assoggettato all' assicurazione obbligatoria contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità secondo il diritto di uno Stato membro dell' UE (o dell' AELS);
- c) il contraente comincia un' attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria. Il versamento è possibile se richiesto entro un anno dopo aver intrapreso l' attività lucrativa indipendente.

10 Versamento della prestazione

La prestazione viene erogata esclusivamente sotto forma di capitale entro 30 giorni dalla ricezione della domanda corredata di tutti i documenti richiesti. Se la Fondazione dovesse essere in ritardo nell' erogazione della prestazione, essa dovrà pagare un interesse di mora ai sensi dell' art. 26 LFLP cpv. 2.

La vendita dei diritti dei prodotti d' investimento viene effettuata di regola entro 5 giorni lavorativi a partire dall' approvazione della domanda per il versamento delle prestazioni di libero passaggio o di vecchiaia. In caso di decesso del contraente, l' ordine di vendita sarà dato non appena la Fondazione ne sarà stata informata con un atto dello stato civile.

Le prestazioni percepite erroneamente o indebitamente devono essere rimborsate alla Fondazione.

11 Prelievo delle prestazioni

1. Per prelevare l' avere di libero passaggio o la prestazione di vecchiaia il contraente deve inviare alla Fondazione, a seconda delle circostanze, l' apposito modulo contenente precise indicazioni sul motivo e l' indirizzo di pagamento nonché i documenti occorrenti per ciascun motivo di pagamento. Il contraente deve far firmare anche il coniuge e farne autenticare la firma sul modulo. Tutti i moduli sono a disposizione presso la Fondazione. Tutti i requisiti formali indicati sui moduli sono parte integrante del presente regolamento.
2. La Fondazione si riserva il diritto di richiedere altri attestati qualora questi fossero ritenuti necessari per accertare i diritti sull' oggetto in questione.

12 Versamento totale o parziale della prestazione

1. Se il contraente impartisce l' ordine di versamento parziale dell' avere di libero passaggio, ciò che è consentito solo in caso di riscatto presso l' istituto di previdenza, divorzio e prelievo anticipato per la promozione

della proprietà abitativa, la Fondazione vende solo la quota di diritti a un gruppo d' investimento che corrisponde all' importo desiderato.

2. Se il contraente si affilia ad un nuovo ente di previdenza (p. es. in caso di un nuovo rapporto di lavoro), il capitale di libero passaggio deve essere trasferito. L' affiliazione deve essere comunicata alla Fondazione. Il modulo non è obbligatorio in tutti i casi in cui il versamento sia a favore di un nuovo ente di previdenza. La relativa domanda deve essere però sottoscritta dal contraente, il quale provvederà ad allegare anche una polizza per il versamento al nuovo istituto di previdenza.
3. Il nuovo istituto di previdenza è inoltre autorizzato a chiedere il trasferimento del capitale direttamente alla Fondazione.

13 Costituzione in pegno e cessione dei diritti

Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima della scadenza. Restano riservate le disposizioni dell' art. 14.

14 Promozione della proprietà abitativa

Per l' acquisto di un' abitazione ad uso proprio il contraente può prelevare o costituire in pegno la sua prestazione di libero passaggio fino a concorrenza del massimo previsto dalla legge. Il prelievo anticipato e la costituzione in pegno sono disciplinati dalle disposizioni di legge e dal «Regolamento per la promozione della proprietà d' abitativa mediante i fondi della previdenza professionale».

15 Divorzio

In caso di divorzio, il tribunale può decidere che una quota della prestazione di libero passaggio acquisita dal contraente durante il periodo del matrimonio sia trasferita all' istituto di previdenza del coniuge e computata sulle prestazioni di divorzio destinate a garantire la previdenza.

Conformemente alla sentenza del tribunale la Fondazione versa tale prestazione all' istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge avente diritto. La Fondazione si riserva il diritto di richiedere documenti complementari per la verifica della fattispecie fino a quando non sarà stato provato che i diritti previdenziali del coniuge avente diritto sono stati soddisfatti. Fintantoché questi mancano essa può rifiutare un' eventuale richiesta di pagamento del contraente.

16 Trattamento fiscale

Il capitale di libero passaggio e i relativi ricavi beneficiano dell' esonerazione fiscale fino alla loro esigibilità. La prestazione è soggetta all' imposizione secondo il diritto federale e cantonale.

17 Commissioni

La Fondazione può richiedere al contraente e ai beneficiari delle commissioni per la copertura delle spese di gestione e di consulenza e addebitarle al conto di libero passaggio oppure detrarrele dalla prestazione. Le spese e le commissioni sono disciplinate in un regolamento dei costi separato, disponibile presso la Fondazione.

18 Responsabilità

La Fondazione non risponde nei confronti del contraente delle conseguenze che possono derivare dall' inosservanza delle disposizioni legali, contrattuali o regolamentari.

19 Foro

In caso di controversie derivanti dal presente regolamento sono esclusivamente competenti i tribunali svizzeri. Il foro competente è la sede o il domicilio svizzero della parte convenuta. La Fondazione ha sede nella città di Winterthur. In caso di diversa interpretazione di ordine linguistico, fa testo la versione in lingua tedesca.

20 Entrata in vigore, modifiche

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2018. Restano riservate le modifiche dei fondamenti giuridici che concernono e disciplinano il presente regolamento, applicabili anche a quest' ultimo a decorrere dalla loro entrata in vigore.

Il Consiglio di Fondazione è autorizzato a modificare il presente regolamento in qualsiasi momento. Le modifiche richiedono l' approvazione dell' autorità di sorveglianza. Le modifiche vengono comunicate al contraente nella forma più appropriata.

